

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ROSSI CARLEO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MELI VINCENZO

Nella seduta del 13/02/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso pervenuto il 22/07/2014, la ricorrente riferisce di essersi recata, il 19/05/2014, presso una filiale dell'intermediario onde richiedere l'apertura di un c/c senza affidamento. Nonostante le rassicurazioni degli operatori addetti circa il buon esito della richiesta, riceveva nella stessa giornata una telefonata da parte del reggente della filiale, il quale la informava che, essendo stata rilevata posizione di sofferenza risalente a circa 20 anni prima, non era possibile addivenire alla stipula del contratto. Tale posizione era peraltro relativa non già alla ricorrente in quanto persona fisica, ma in quanto socia di una società di capitali, per la quale aveva prestato garanzia. La ricorrente, d'altra parte, era da svariato tempo titolare di conti correnti presso altri intermediari. Avanzato reclamo, l'intermediario replicava che la scelta di non stipulare il contratto era stata adottata dalla banca nell'esercizio delle proprie autonome e insindacabili valutazioni imprenditoriali. Secondo la ricorrente, il comportamento dell'intermediario lede la sua immagine come donna e professionista.

Chiede che l'intermediario sia condannato al risarcimento dei danni d'immagine che le sono stati cagionati, che quantifica in € 5.000,00.

Con controdeduzioni del 7/11/2014, la resistente chiede che il ricorso venga rigettato. Rileva che nella valutazione della richiesta della ricorrente era stata acquisita evidenza di

una segnalazione per note negative a seguito di un decreto ingiuntivo, per conto di altro intermediario, risalente al 1997. Il personale della filiale chiedeva, quindi, ulteriori informazioni alla ricorrente al fine di acquisire un quadro più chiaro della situazione, ma detta richiesta non riceveva riscontro. Si perveniva, pertanto, alla decisione di non procedere alla stipula del contratto. Sostiene la resistente che la banca ha piena facoltà di aprire o meno un conto corrente, in base a valutazioni riguardanti il merito creditizio in senso ampio, la capacità di rimborso o qualunque altro aspetto attinente al rapporto. Tale facoltà riguarda anche i conti non affidati, non essendovi alcuna norma che obblighi la banca a intrattenere un rapporto bancario con il richiedente.

Per quanto riguarda il lamentato danno, non è stata fornita prova di alcun pregiudizio cagionato dalla scelta dell'intermediario. Dichiarando di intrattenere rapporti con altri istituti di credito, invece, la ricorrente dimostra di avere comunque accesso al credito e di poter svolgere attività economica.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

L'ABF si è più volte espresso nel senso dell'inesistenza nel nostro ordinamento di un generale obbligo di contrarre in capo all'intermediario, che non solo non è desumibile dai principi generali, ma finirebbe con porsi addirittura in contrasto con essi, ledendo la libertà di iniziativa economica. Sicché, salvo il caso in cui venga in rilievo la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, la valutazione del merito creditizio costituisce prerogativa assoluta dell'istituto erogante, rientrando nell'esercizio dei propri poteri discrezionali la scelta se addivenire o meno alla conclusione del contratto (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, dec. n. 6177/2013; 8531/2014). E' vero che le politiche di inclusione finanziaria, oggetto di azione europea avviate anche nel nostro paese, si sono tradotte nella previsione dell'obbligo, per tutti i prestatori di servizi di pagamento, di mettere a disposizione di chiunque lo richieda un conto con caratteristiche di base (CCB) (si vedano la Raccomandazione del 18 luglio 2011 sull'accesso a un conto di pagamento di base [2011/442/UE], in Guce L190/87 del 21.7.2011 e la Proposta di Direttiva del parlamento europeo e del consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, Bruxelles, 8.5.2013 COM[2013] 266 final 2013/0139 [COD]; e, per il nostro ordinamento, l'art. 12 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con l. n. 214/2011, e susseguente Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento); nel caso di specie, tuttavia, la stessa ricorrente ammette di essere titolare di altri conti, e non si può, pertanto, ritenere che un supposto eccesso di diffidenza della banca possa tradursi nell'impedimento ad usufruire di servizi bancari minimi. Peraltro, il conto che la ricorrente chiedeva di aprire non pare fosse un conto di base. Esso era sì senza affidamento, ma non è provato che escludesse la possibilità di realizzare una scopertura (possibilità, appunto, espressamente esclusa per il CCB).

Ciò considerato, nel caso di specie non sembrano sussistere elementi tali da ritenere contrario a buona fede e correttezza il comportamento dell'istituto di credito.

Risulta, peraltro, anche priva di riscontro probatorio la richiesta risarcitoria per danni d'immagine. Essendo la vicenda rimasta all'interno dei rapporti tra la cliente e la banca, improbabile appare la prospettazione un pregiudizio reputazionale a carico della ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 2364 del 27 marzo 2015

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS